Roma, 18/11/2022

Aiuti di Stato COVID-19:

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Avv. Lorenzo Lodoli

SANTACROCE

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

BASI GIURIDICHE

Art. 1, commi 14-17 D.L. 41/2021

«Regime Ombrello»

- Gli aiuti elencati al comma 13, fruiti alle condizioni e limiti della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, possono essere cumulati con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.
- Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13, che intendono avvalersi della sezione 3.12 del TF, rilevano condizioni e limiti previsti da tale Sezione.
- Le imprese presentano apposita autodichiarazione con le quali attestano esistenza delle condizioni

D.M. 11/12/2021 → Modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo

Provvedimento Agenzia delle Entrate 143438 del 27/04/2022 → Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'autodichiarazione nonché definizione delle modalità di restituzione

Provvedimento Agenzia delle Entrate 233822 del 22/06/2022 → Proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione al 30/11/2022

Provvedimento Agenzia delle Entrate 398976 del 25/10/2022 → Modificazioni al modello di autodichiarazione

© Santacroce & Partners

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Le misure del "regime ombrello"

ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA
DL 34 DEL 2020		
Art. 25	1	Contributo a fondo perduto
DL 137 DEL 2020		
Art. 1	2	Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Art. 1-bis	3	Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle restrizioni del Dpcm 3 novembre 2020
Art. 1-ter	4	Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche
DL 172 DEL 2020		
Art. 2	5	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
DL 41 DEL 2021		
Art. 1	6	Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
Art. 1-ter	7	Contributo a fondo perduto per le start-up
DL 73 DEL 2021		
Art. 1, commi da 1 a 4	8	Contributo a fondo perduto automatico
Art. 1, commi da 5 a 15	9	Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali
Art. 1, da 16 a 27	10	Contributo a fondo perduto perequativo
Art. 1, comma 30-bis	11	Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro
DL 34 DEL 2020		
Art. 28	12	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
DL 137 DEL 2020		
Art. 8	13	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 8-bis	14	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle restizioni del Dpcm 3 novembre 2020
LEGGE 178 DEL 2020		
Art. 1, comma 602	15	Proroga gen.-apr. 2021 del bonus per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico
DL 73 DEL 2021		
Art. 4, commi da 1 a 2	16	Estensione credito d'imposta per canoni di locazione
Art. 4, comma 2-bis	17	Estensione credito d'imposta per canoni di locazione
DL 34 DEL 2020		
Art. 120	18	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 129-bis	19	Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia
DL 41 DEL 2021		
Art. 5	20	Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid-19
DL 34 DEL 2020		
Art. 24	21	Disposizioni in materia di versamento dell'Irap
Art. 177	22	Esenzione prima rata Imu 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
DL 104 DEL 2020		
Art. 78, comma 1	23	Esenzione seconda rata Imu 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
Art. 78, comma 3	24	Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo – esenzione 2021 Imu per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
DI 137 del 2020		
Art. 9	25	Cancellazione seconda rata Imu per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1
Art. 9-bis	26	Cancellazione seconda rata Imu per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2
LEGGE 178 DEL 2020		
Art. 1, comma 599	27	Esenzione prima rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
DL 41 DEL 2021		
Art. 6, comma 5	28	Esonero dalla tariffa speciale del Canone Rai
Art. 6, sexies	29	Esenzione prima rata Imu per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per cui ricorrono le condizioni per il fondo perduto (commi da 1 a 4)

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Termine presentazione

DAL 28.04.2022

AL 30.11.2022

Per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata art. 5, co. 1-9 DL 41/2021 (c.d. definizione «avvisi bonari»)

- Entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorno dal pagamento delle somme dovute o della 1° rata.
- Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato degli altri aiuti del regime ombrello, sono tenuti a presentare:
  1. una prima dichiarazione, entro il 30.11.2022;
  2. una seconda dichiarazione, oltre il 30.11.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia già stata inclusa nella prima dichiarazione.

© Santacroce & Partners

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

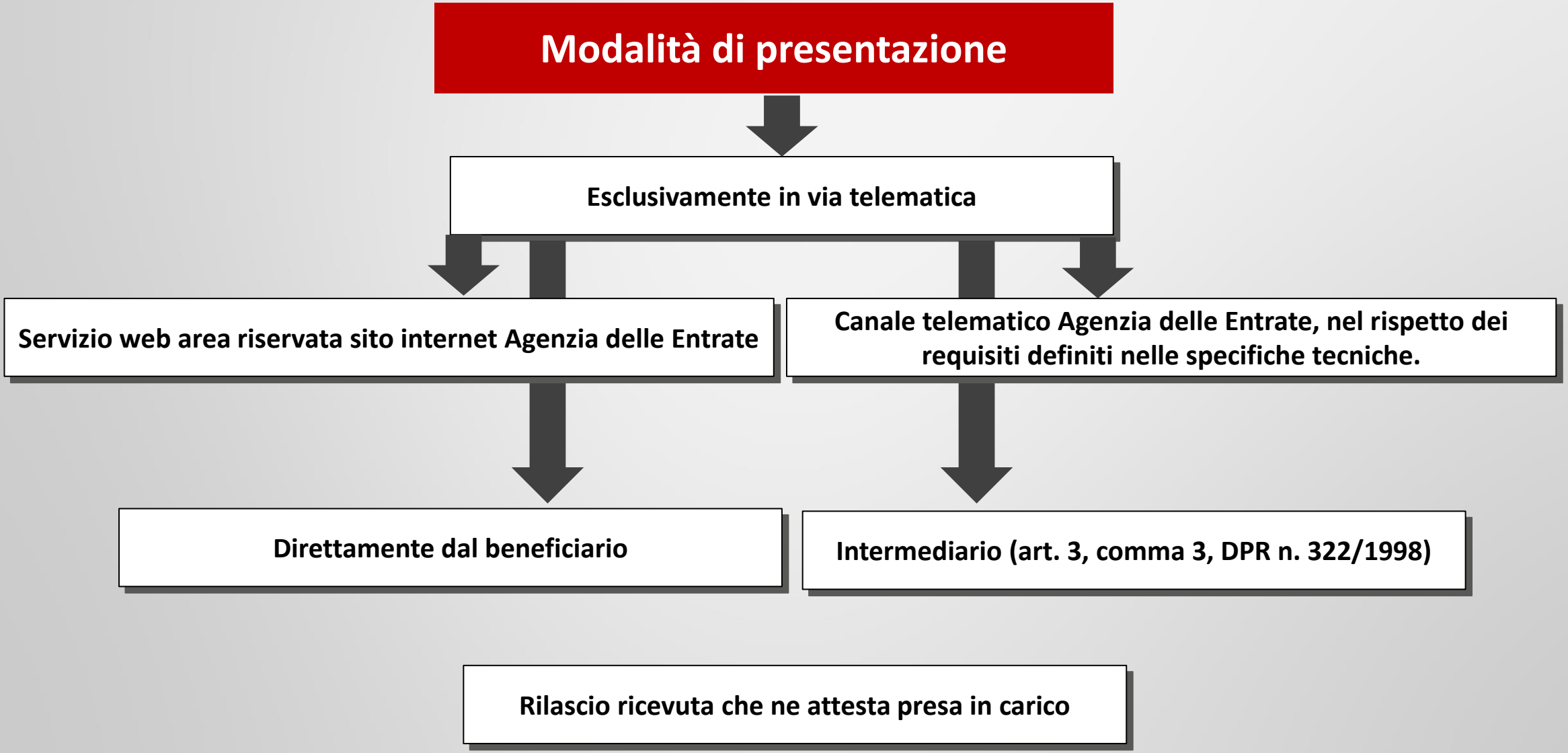

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati

«Operatori economici» che hanno beneficiato delle misure per le quali si applica il «regime ombrello»

- Società di capitali
- Società di persone
- Enti non commerciali
- Persone fisiche

Soggetti esonerati

Coloro che abbiano già presentato una dichiarazione sostitutiva per fruire di una delle misure indicate nell'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021 (es. contributo «perequativo», art. 1, commi 16-27 del DL 73/2021)

Ad eccezione

Il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell'art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021

→ Dati Aiuti successivi + Aiuti già indicati

Aiuti riconosciuti ai fini IMU, senza aver compilato Quadro C «Elenco Comuni»

Il beneficiario sia tenuto a compilare Quadro D («Aiuti allocati nelle Sez. 3.1 e 3.12 e aiuti da riversare»)

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati

Compilazione Frontespizio

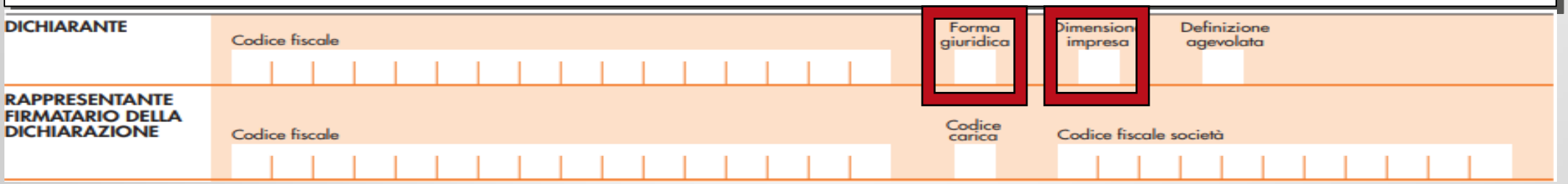

Per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali siano presenti i campi «Settore» e «Codice Attività»

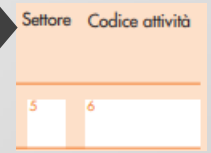

Il dichiarante è <u>esonerato</u> dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. In tal caso, occorre indicare i campi «Forma Giuridica» e «Dimensioni Impresa»

Risposta Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti (06.06.2022)

è stata prevista <u>per alcuni aiuti</u> la possibilità di comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). ***<u>In tal caso, per detti aiuti il contribuente è poi esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei modelli Redditi 2022. Non è, invece, possibile il contrario e cioè evitare di presentare l'autodichiarazione e compilare solo il prospetto degli aiuti di stato nella dichiarazione dei redditi, stante l'obbligatorietà dell'autocertificazione</u>***

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati

In caso di operazioni straordinarie

La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto avente causa (es. incorporante)

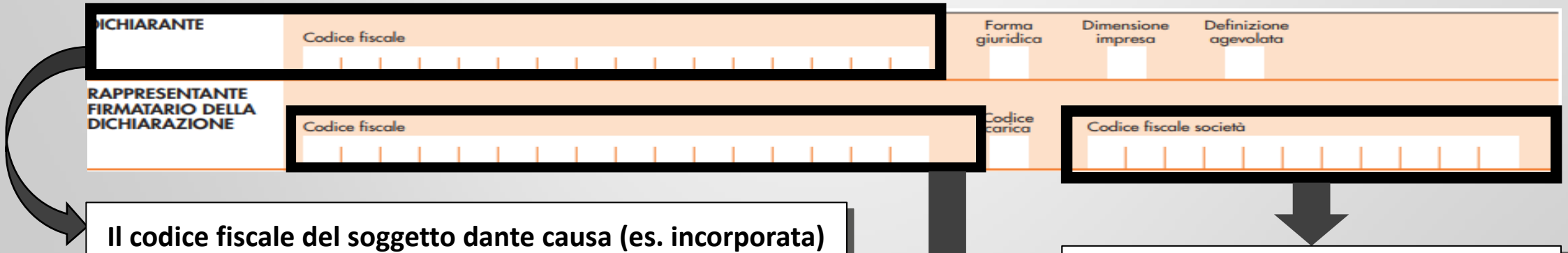

Il codice fiscale del soggetto dante causa (es. incorporata)

Il codice fiscale del rappresentante legale del soggetto avente causa

Il codice fiscale del soggetto avente causa (es. incorporante)

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Monitoraggio massimali

Misure fiscali indicate nel Quadro A (Sezione I)

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

➕

Tutte le altre misure riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 («Altri Aiuti» Sezione II)

SEZIONE II	ALTRI AIUTI		
		Sez. 3.1	Sez. 3.12
	Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)		

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni **non esaustive**, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale (articolo 26 del DL 34/2020) e il bonus "tessile/moda" sulle rimanenze (articolo 48-bis DL 34/2020).

«Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework»

Rinvio Decisione C(2022) 171 del 11.01.2022

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Monitoraggio massimali

Provvedimento Agenzia delle Entrate 398976 del 25/10/2022

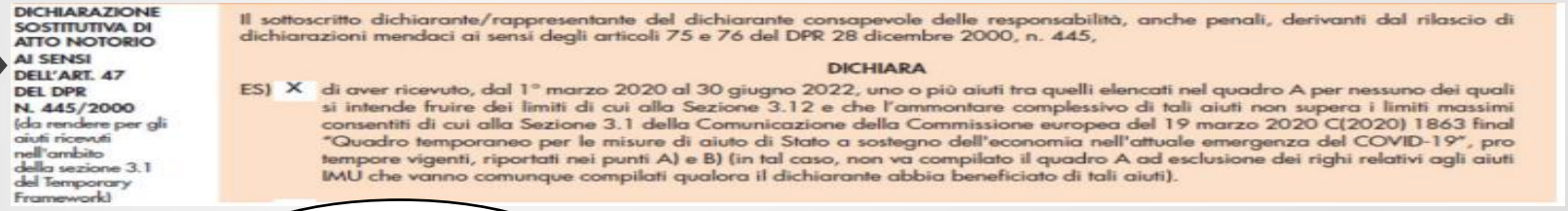

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

ES) X di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).

I soggetti,dall'1.3.2020 al 30.6.2022, hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A

Condizioni

L'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi pro tempore della Sezione 3.1

Per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo

Scelta facoltativa: consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Eccezione

Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel quadro A; pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Obbligo di compilazione prospetto «Aiuti di Stato» del Modello Redditi

In caso di compilazione della casella "ES" resta l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022 (righi RS401 - RS402). In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all'IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per l'esonero dalla compilazione del quadro RS

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Monitoraggio massimali

Momento di CONCESSIONE di ogni singola misura

Contributi a fondo perduto

Data di erogazione del contributo a fondo perduto

Esenzioni fiscali

Data di entrata in vigore della norma

Crediti d'imposta

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:
  - data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
  - data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
    - data della maturazione;
    - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
    - data di presentazione del modello F24.

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Monitoraggio massimali

Crediti d'imposta

Risposta Interpello n. 153 del 23.3.2022

È rimessa alla scelta del contribuente l'individuazione della data di fruizione del credito di imposta locazioni ai fini dell'applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli Aiuti di Stato.

In casi di cessione, atteso che la soglia riguarda la maturazione del credito e non la compensazione, il suo raggiungimento deve essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo spettante.

Risposta Interpello n. 237 del 29.4.2022

Spetta al contribuente decidere se considerare come «data di concessione» dell'aiuto, al fine di applicare i diversi massimali, quella della presentazione della dichiarazione dei redditi o quella della compensazione in F24 ma, in ogni caso, «*la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022*».

Con la VI modifica, in relazione ai crediti d'imposta ex. Art. 28 del D.L. n. 34/2020, **la Commissione ha autorizzato solo l'estensione temporale al 30.6.2022, non anche i massimali, che restano invariati a 1,8 mln di euro, nella suddivisione temporale fino al 27.01.2021 – dal 28.01.2021**

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Allocazione misura 3.1 nella sezione 3.12

Individuazione «periodo ammissibile»

Tale periodo deve essere compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 01.03.2020 e il 31.12.2021.

«*Il beneficiario delle misure può dunque individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019*».

Calcolo riduzione di fatturato 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019

Individuazione dei costi fissi non coperti

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Determinazione costi fissi non coperti

Costi fissi, indipendentemente dal livello di produzione, sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, **occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile** e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework **e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso**.

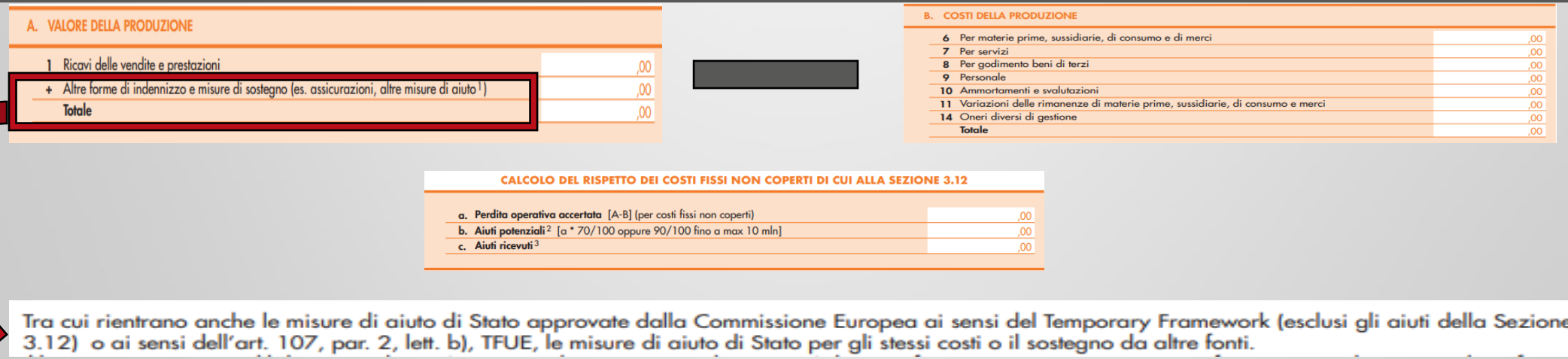

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto[1])	,00
	Totale	,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	**Perdita operativa accertata** [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	**Aiuti potenziali**[2] [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c.	**Aiuti ricevuti**[3]	,00

Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Calcolo dei costi fissi non coperti

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

	A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto[1])	,00
	Totale	,00

	B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00
	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	**Perdita operativa accertata** [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	**Aiuti potenziali**[2] [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c.	**Aiuti di Stato ricevuti**[3] (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)	,00

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Allocare stessa misura in sezione 3.1 e 3.12

Risulta possibile allocare la stessa misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendo i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

1

Occorre barrare entrambe le caselle del Quadro A «Sez. 3.1» e «Sez. 3.12»

2

Compilare:

- Colonna 1 Quadro D, indicando Codice Aiuto (desunto dalla tabella) che si intende allocare in entrambe le Sezioni 3.1 e 3.12;
- Campi 2 e 4 del Quadro D indicando, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello in 3.12;
- Campi 3 e 5 del Quadro D, indicando la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono eventualmente dichiarati nel prospetto «Aiuti di Stato» del modello Redditi/IRAP 2021, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

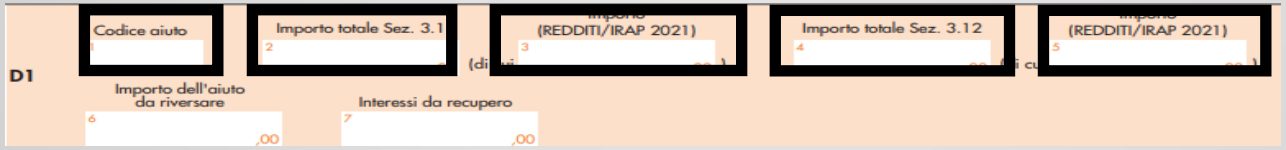

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Art. 4 D.M. 11.12.2021

Superamento massimali

1. In caso di superamento dei massimali, l'importo eccedente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario

2. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è sottratto agli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa

3. In assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Importo da restituire / sottrarre / recuperare è comprensivo degli interessi da recupero (Reg. CE n. 794/2004)

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Art. 4 D.M. 11.12.2021

Superamento massimali

Importi eccedenti

Volontariamente restituiti

Sottratti da aiuti successivi

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021

Modalità art. 17 D.lgs. N. 241/1997 (no compensazione)

Con separata Risoluzione Cod. tributo da utilizzare per riversamento volontario

Risoluzione 35/E del 05.07.2022

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Superamento massimali

In caso di superamento dei massimali occorre dichiarare tale situazione nell'apposito riquadro «Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework»

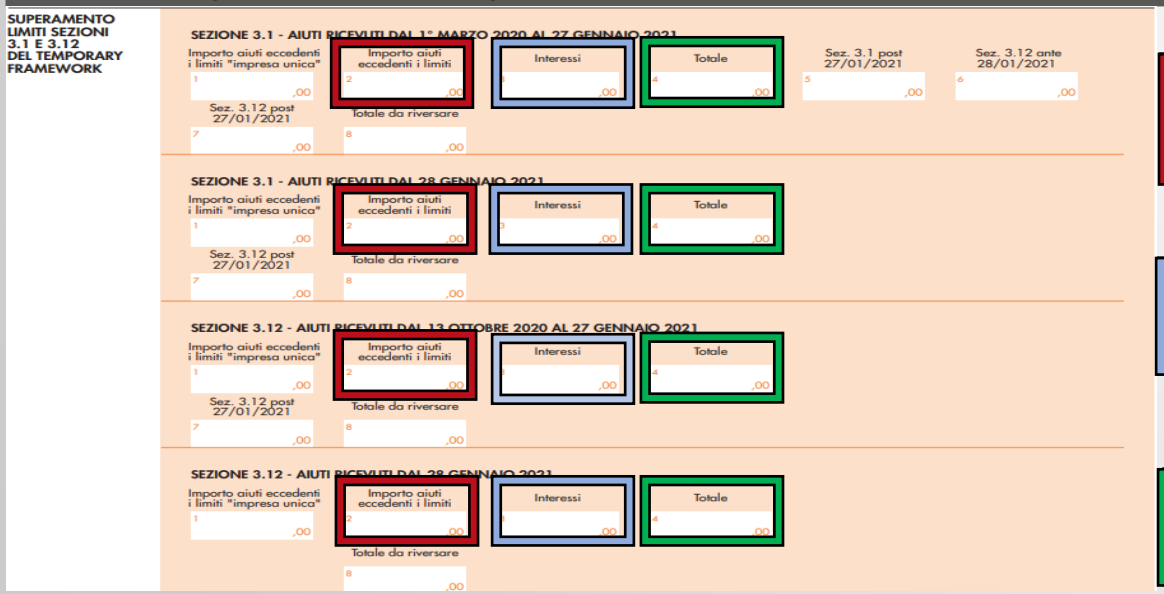

Col. 2 → Importo eccedente il massimale riferito al dichiarante, in relazione a sezione e periodo di riferimento

Col. 3 → Importo degli interessi, calcolati secondo Reg. 794/2004

Col. 4 → La somma degli importi Col. 2 + Col. 3

L'importo eccedente i massimali, da riportare nel riquadro, si riferisce ai soli aiuti del regime ombrello (Sezione I del riquadro A). Non invece nel caso in cui l'importo eccedente si riferisca agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione «Altri Aiuti»

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Superamento massimali

Verificare se vi è possibilità di scomputare il massimale, fruendo del plafond disponibile per la stessa sezione in un periodo successivo (Sezione 3.1), o in Sezione 3.12 se sussistono requisiti.

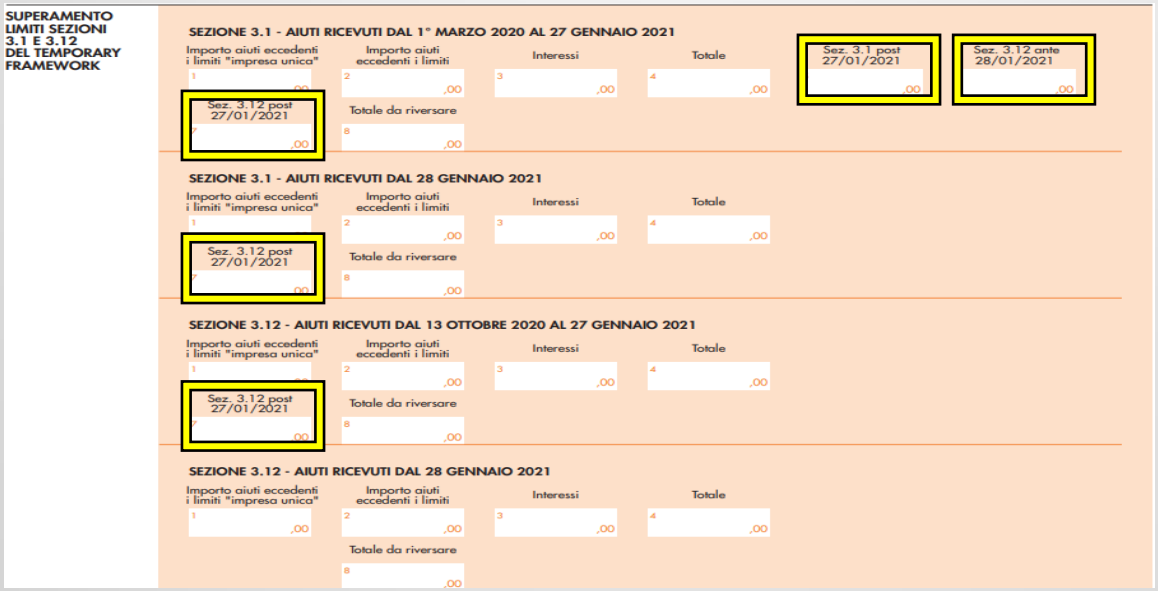

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Superamento massimali

Verificare se vi è possibilità di scomputare il massimale, fruendo del plafond disponibile per la stessa sezione in un periodo successivo (Sezione 3.1), o in Sezione 3.12 se sussistono requisiti.

Sezione	Periodo eccedenza	Dove scomputare	Condizioni sezione 3.12	Colonna
3.1	Dal 01.03.2021 al 27.01.2021	a) Sez. 3.1 post 28.01.2021;	a) No	**Col. 5**
		b) Sez. 3.12 ante 28.01.2021;	b) Si	**Col. 6**
		c) Sez. 3.12 post 28.01.2021	c) Si	**Col. 7**
3.1	Dal 28.01.2021	Sez. 3.12 post 27.01.2021	Si	**Col. 6**
3.12	Dal 13.10.2020 al 27.01.2021	Sez. 3.12 post 27.01.2021	Si	**Col. 6**
3.12	Dal 28.01.2021	X	X	X

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Superamento massimali

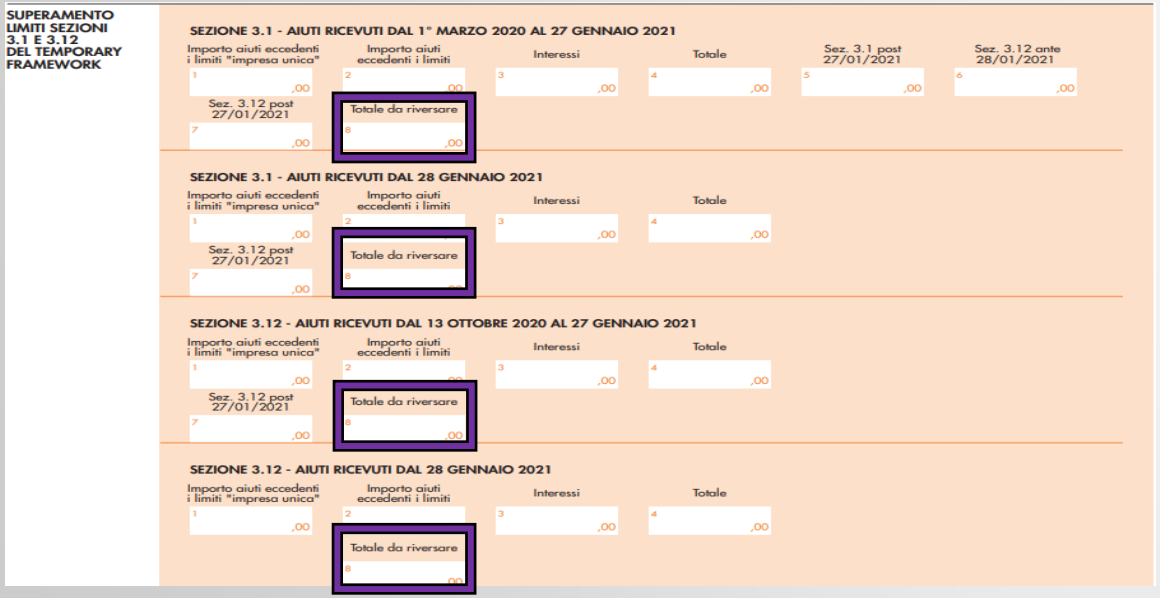

Col. 8

Dovranno essere indicati gli importi eccedenti che il beneficiario:

a) Intende volontariamente restituire;

b) Intende sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali

Importi riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa indicata nella colonna 1 del Quadro D, nelle colonne 6 e 7 del medesimo quadro D, indicando importo dell'eccedenza da riversare e interessi da recupero.

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Impresa unica

Per il rispetto dei massimali si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato

Va barrata la casella di cui al punto F) Sezione 3.1

F) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

Va barrata la casella di cui al punto M) Sezione 3.12

M) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

Va compilato Quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Impresa unica

In caso di superamento dei massimali da parte dell'«impresa unica», occorre compilare il Quadro «Superamento Limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework»

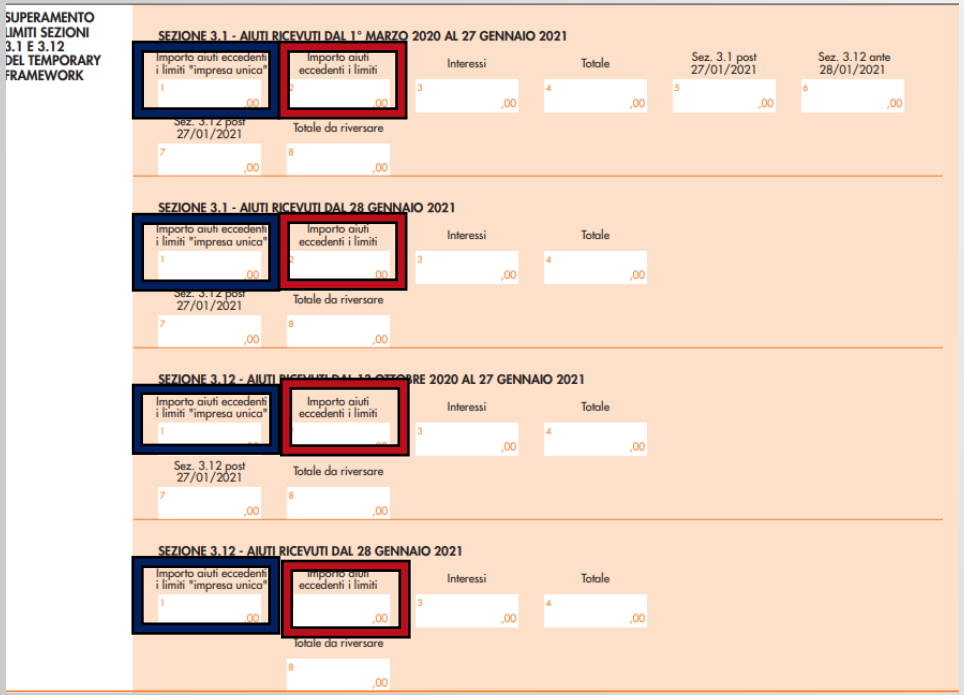

Col. 1 → Importo eccedente il massimale riferito all'impresa unica

Col. 2 → Importo eccedente il massimale riferito unicamente al soggetto dichiarante

Concetto di *impresa unica*

Premessa. Il concetto di «impresa» nella giurisprudenza europea

CGUE: C-49/07, C-222/04, C-164/01, C-184/98, C-35/96, C-244/94, C-41/90

Non rileva

Lo status o la forma giuridica

Associazioni, fondazioni, enti societari, imprese familiari, enti pubblici o privati, lavoratori autonomi

Lo scopo o l'oggetto sociale

Enti con o senza scopo di lucro

Nozione «Impresa»

Rileva

Esercizio di «*attività economica*»

Diretto

Ipotesi più comune, in cui l'ente si interpone direttamente nel mercato di riferimento, offrendo propri beni e servizi, in diretta concorrenza con altri operatori.

Indiretto

Importante distinzione

Controllo «statico»

Il semplice possesso di partecipazioni non è sufficiente a configurare un'unità economica, quando tale possesso dà luogo solo alla percezione di utili

Controllo «effettivo»

Un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando, direttamente o indirettamente, alla gestione di essa, de essere considerato partecipe alla attività economica

Concetto di *impresa unica*

Premessa. Il concetto di «impresa unica» nella giurisprudenza europea

Ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti, con personalità giuridica distinta, possono essere considerati come singola unità economica, che costituisce l'impresa interessata.

CGUE C-382/99

gli aiuti versati ai distributori di benzina ***vincolati alle compagnie petrolifere da clausole di gestione dei prezzi comportavano conseguenze economiche per le compagnie interessate*** *poiché avevano comunque l'effetto di esentare tali compagnie dal loro obbligo di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo alla pompa praticata dal loro distributore, al fine di evitare perdite di quote di mercato.* ***Un simile intervento dei poteri pubblici costituiva quindi un aiuto a favore delle compagnie petrolifere perché aveva l'effetto di alleggerire gli oneri che normalmente sarebbe stati a carico del bilancio delle compagnie*** *preoccupate di mantenere la loro posizione concorrenziale alla luce dell'andamento del mercato interno o internazionale*

CGUE C-222/04

Nella maggior parte dei casi, l'attività economica è svolta direttamente sul mercato.

Non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un operatore in contatto diretto con il mercato ***e, indirettamente, di un altro soggetto controllante tale operatore nell'ambito di un'unità economica che essi formano insieme.***

Un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata.

CGUE C-480/09

Dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che un soggetto il quale, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo, partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata.

In particolare, può tradurre, da un lato, la possibilità dell'esercizio, al di là di un semplice collocamento di capitali da parte di un investitore, ***di funzioni di controllo, di impulso e di sostegno finanziario nonché, dall'altro, evidenziare l'esistenza di legami organici e funzionali tra un soggetto detentore di partecipazione di controllo in una società e la controllata medesima, il fatto che membri del comitato di gestione e dell'organo di controllo di tale soggetto siano nominati negli organi equivalenti della società controllata***.

Concetto di *impresa unica*

Impresa «Collegata»

Allegato I, Art. 3, par. 3 della Racc. 361/2003, del Reg. 800/2008, del Reg. 651/2014

*Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:*

a) ***un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;***

b) ***un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;***

c) ***un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***

d) ***un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. **[*]**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate*.*

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parti delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui **[*]**

[*] → **Non sarà riproposto nel Regolamento de minimis per il concetto di «*impresa unica*»**

Concetto di *impresa unica*

Impresa unica

Considerando (4) Reg. 1407/2013

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica. *... Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento.* ***Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.***

Art. 2, par. 2 Reg. 1407/2013

«si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni…

1. **Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa**
2. **Un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del direttivo o sorveglianza di un'altra impresa**
3. **Un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria**
4. **Un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Controllo «diretto»

5. **Le impresa, fra le quali intercorre una delle relazioni 1, 2, 3, 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica**

Controllo «indiretto»

Autodichiarazione dell'Agenzia delle Entrate

Metodologia della compilazione del Modello

1	Analisi della situazione dell'impresa (controllo aiuti Sez. 3.1, impresa unica, possibilità di fruire dello spostamento degli aiuti da Sez. 3.1. a 3.12)
2	Progressione di compilazione: Frontespizio, Quadro Sezione A (Se impresa unica anche quadro sezione B), Quadro Sezione D e infine Prospetto di Superamento
3	Scelte finali: Importo da restituire / sottrarre / recuperare è comprensivo degli interessi da recupero (Reg. CE n. 794/2004)

© Santacroce & Partners

SANTACROCE

SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3